

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 21 novembre 2017)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALE'

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 163

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Traversini, Urbinati, Pieroni, Rapa,
Giacinti, Giancarli, Celani, Zaffiri

presentata in data 28 settembre 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

“1. Per allevamento a scopo di commercio si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, e che annualmente producono un numero di cuccioli uguale o superiore alle 30 unità.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:

“4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l'ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):

- a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l'adozione dei cani detenuti nei canili;
- b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.”.

Art. 02

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Registro regionale degli allevatori amatoriali)

1. E' istituito il registro regionale degli allevatori amatoriali di cui al comma 1 bis dell'articolo 7, presso la struttura della Giunta regionale competente per materia. Tale registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato annualmente.”.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/1997 è sostituito dai seguenti:

“1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o trenta cuccioli per anno.

1 bis. Non è qualificabile come allevamento ai sensi del comma 1 la detenzione, per esclusive finalità amatoriali o di compagnia o d'affezione, di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o di un numero di cuccioli inferiore a trenta per anno.”.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 2 bis
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell'articolo 2 e dall'articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 01 e 02.

2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, promuovono l'adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell'articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall'articolo 01, da parte dei gestori di canili convenzionati.